

Cass. pen. Sez. VI, (ud. 24-01-2007) 31-05-2007, n. 21299

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO' Antonio - Presidente

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) I.V. N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 11/08/2006 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

non è comparso il difensore.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 11/8/2006, decidendo in sede di riesame, confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata ex art. 27 c.p.p., il 24 luglio precedente, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di I.V., indagata in ordine al reato di partecipazione a una associazione criminale costituita in prevalenza da cittadini albanesi e finalizzata alla realizzazione dei reati di tratta di persone, riduzione in schiavitù, immigrazione clandestina, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagata, deducendo che gli esiti delle conversazioni telefoniche - in lingua albanese - intercettate, da cui era stato desunto il quadro di gravità indiziaria, non erano utilizzabili, perchè la traduzione dei relativi dialoghi, effettuata da un ausiliario della p.g., non offriva garanzie di affidabilità;

che era stato sostanzialmente eluso l'obbligo motivazionale, essendosi fatto acritico rinvio al provvedimento genetico della misura, senza indicare elementi specifici a supporto dell'incolpazione ipotizzata; che in maniera illogica, pur dandosi atto del suo stato di persona incensurata, si era esclusa l'operatività della previsione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2 bis.

Il ricorso non è fondato.

Il sindacato di questa Suprema Corte in tema di provvedimenti cautelari è limitato al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, nel senso che sussista la coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione e che siano rispettate le norme del codice di rito in relazione alla sussistenza dei presupposti normativi per l'adozione del provvedimento cautelare, essendo limitati i vizi denunciabili in questa sede, quanto alla motivazione, alla mancanza di questa e all'illogicità risultante dal testo o da altri atti specificamente indicati.

Ciò posto, rileva la Corte che la pronuncia di riesame, nel rispetto della previsione di cui all'art. 273 c.p.p., delinea, con sufficiente chiarezza e senza incorrere in vizi logici, il quadro di gravità indiziaria, integrato essenzialmente dagli esiti delle conversazioni intercettate, da cui emerge tanto l'operatività della pericolosa associazione per delinquere facente capo a tale X. (reato qualificato, nel titolo impositivo, ai sensi dell'art. 416 c.p., comma 6), quanto l'organico inserimento in essa della indagata I., la quale era in stabile contatto con gli altri sodali e, pur esercitando personalmente la prostituzione, aveva il compito di controllare, per conto dell'organizzazione, le altre compagne, per verificarne l'assiduità nel "lavoro" e nella "produzione".

Le sommarie trascrizioni, effettuate a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 2 delle conversazioni intercettate nei verbali redatti dalla polizia giudiziaria possono essere utilizzate, in sede cautelare, come fonte dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p., comma 1 anche quando, trattandosi di conversazioni svoltesi in lingua straniera, il loro contenuto sia esplicitato attraverso una traduzione simultanea affidata a un interprete non nominato dal giudice e che abbia agito come semplice ausiliario del personale addetto all'ascolto (cfr. Cass. Sez. 1^a 23/1/2002 rv. 221135).

D'altra parte, la ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione sull'affidabilità di tali sommarie trascrizioni. La ritenuta non operatività, nel caso in esame, della disposizione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2 bis è stata correttamente ancorata alla gravità del reato contestato, che, prevedendo una pena elevata, difficilmente consentirà di contenerne la misura, in caso di eventuale condanna, entro il limite previsto per la concessione della sospensione condizionale.

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà della ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2007.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007